

Dal 30 settembre al 30 novembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP. Lo slittamento dei termini non si applica ai soggetti interessati da operazioni straordinarie



L'[articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,](#) prevede la modifica dei termini per la presentazione delle **dichiarazioni** in materia di **imposte sui redditi** e di **imposta regionale sulle attività produttive**. In particolare, il comma 2, lettera a), dispone che **le persone fisiche e le società o le associazioni**, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica **entro il 30 novembre** (per il

2019, poiché la scadenza cade di sabato, il termine sarà rinviato al 2 dicembre 2019) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La lettera *b*) prevede inoltre che i contribuenti soggetti all'imposta sul **reddito delle persone giuridiche** presentano la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'**undicesimo mese** (rispetto al precedente nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Naturalmente, lo slittamento dei termini per la presentazione di modelli Redditi e Irap ha effetto anche sui termini per il [ravvedimento operoso](#).

Va tuttavia evidenziato che la novella interviene sull'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma non sugli articoli 5 (*"Dichiarazione nei casi di liquidazione"*) e 5-bis (*Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione*) del medesimo D.P.R. Pertanto, i nuovi termini riguardano **solo i soggetti in normale attività**, ma **non coloro che sono interessati dalle operazioni straordinarie** previste dagli artt. 5 e 5-bis del predetto regolamento.